



## CONVENZIONE

tra

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Roma, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, cap. 00145, C.F. n. 80205790589, in persona del Presidente, Dott. Adalberto Bertucci (di seguito per brevità "Ordine"),

e

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede in Milano, L.go Gemelli n. 1, cap. 20123, C.F. 02133120150, in persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Franco Anelli, per la propria Facoltà di Economia (sede di Roma) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito per brevità "Università Cattolica - Facoltà di Economia")

visti

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *“Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”*;
  - l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”*;
  - l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *“il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine o Collegio, il Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”*;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
  - vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;



- la delibera del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma del giorno 09 marzo 2021;
- la delibera del Consiglio di Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nell'adunanza del 17 marzo 2021,

considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- che il profilo formativo in "Servizi professionali" del corso di laurea triennale in Economia e gestione dei servizi attivato presso l'interfacoltà di Economia-Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore risponde ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
- che il profilo formativo "Professionale" (\* a far tempo dall'a.a. 2021/2022 la denominazione del profilo cambia in "Professionale e consulenza aziendale", come deliberato dal CdF di Economia nell'adunanza del 17 febbraio 2021) del corso di laurea magistrale in Management dei servizi presso l'interfacoltà di Economia-Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore risponde ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
- che il profilo formativo "Professionale" del corso di laurea magistrale in Direzione e Consulenza Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore risponde ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue

#### **Art. 1 - Finalità dell'accordo**

1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

#### **Art. 2 - Impegni delle parti**

1. Le parti firmatarie si impegnano a:
  - a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
  - b) regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

### **Art. 3 – Tipologie dei corsi di studio**

1. Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università Cattolica – Facoltà di Economia si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi che soddisfino i contenuti definiti all'art. 4:
  - Laurea triennale in Economia e gestione dei servizi (L-18) – profilo in Servizi professionali- interfacoltà Economia-Medicina e chirurgia.
  - Laurea magistrale in Management dei servizi (LM-77) – profilo Professionale - interfacoltà Economia-Medicina e chirurgia.
  - Laurea magistrale in Direzione e Consulenza Aziendale (LM-77) – profilo Professionale (\* a far tempo dall'a.a. 2021/2022 la denominazione del profilo cambia in “Professionale e consulenza aziendale”, come deliberato dal CdF di Economia nell'adunanza del 17 febbraio 2021) - Facoltà di Economia.

### **Art. 4 - Contenuto dei corsi di laurea**

1. L'Università Cattolica – Facoltà di Economia garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi universitari, nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

**18 CFU** dell'Area 12 – Scienze giuridiche,

IUS/01 – Diritto privato  
IUS/04 – Diritto commerciale  
IUS/07 – Diritto del lavoro  
IUS/10 – Diritto amministrativo  
IUS/12 – Diritto tributario  
IUS/14 – Diritto dell'Unione europea

**12 CFU** nell'ambito dell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche,

SECS-P/01 – Economia politica  
SECS-P/07 – Economia aziendale  
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese  
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

### **Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza del corso della laurea triennale e delle lauree magistrali**

1. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 3 che hanno acquisito rispettivamente:
  - almeno 90 CFU per gli iscritti al corso di laurea triennale interfacoltà Economia-Medicina e chirurgia in Economia e gestione dei servizi – profilo in Servizi professionali;
  - almeno 60 CFU, per gli iscritti al corso di laurea magistrale interfacoltà Economia-Medicina e chirurgia in Management dei Servizi – profilo Professionale (\* a far tempo dall'a.a. 2021/2022 la denominazione del profilo cambia in “Professionale e consulenza aziendale”, come deliberato dal CdF di Economia nell’adunanza del 17 febbraio 2021);
  - almeno 60 CFU per gli iscritti al corso di laurea magistrale della Facoltà di Economia in Direzione e Consulenza Aziendale – profilo Professionale,possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare ad un docente di ruolo delegato dal Preside di Facoltà, per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Roma di norma entro il mese di novembre e di febbraio di ogni anno.

**Art. 6 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale e nei corsi di laurea magistrale**

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all’art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell’alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all’Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
3. La programmazione, valutazione e verifica sull’effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
4. L’Università Cattolica - Facoltà di Economia non si assume alcuna responsabilità per l’ipotesi che il periodo di tirocinio non venga, per qualsiasi ragione, considerato utile al fine della maturazione del praticantato, né in ordine alle concrete modalità con cui il tirocinio avrà esecuzione.
5. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall’Università Cattolica, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.



**Art. 7– Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili**

1. L'Università Cattolica - Facoltà di Economia e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Roma firmatari l'accordo, nelle persone dei rispettivi Referenti organizzativi, entro il mese di settembre fissano l'incontro annuale, al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.
2. Entro i mesi di ottobre e di gennaio di ogni anno il Referente per l'Ordine si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede a darne comunicazione al Referente universitario.

**Art. 8 – Referenti organizzativi**

1. L'Università Cattolica - Facoltà di Economia e l'Ordine, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente accordo, procederanno ciascuno alla nomina di un Referente organizzativo (e di un eventuale sostituto), comunicandosi vicendevolmente i rispettivi riferimenti anagrafici ed i recapiti.
2. I Referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
3. I Referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti, anche mediante l'esame dei CV rilasciati dagli studenti e colloqui individuali o collettivi.
5. Nel corso di svolgimento del tirocinio, è previsto un momento di verifica intermedia al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

**Art. 9 - Collaborazione didattica**

1. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.
2. L'Università Cattolica - Facoltà di Economia si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
3. I corsi di laurea attivati dalla Facoltà riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, nell'ambito di tutti i corsi organizzati dalla Facoltà ed in conformità al regolamento didattico della stessa.
5. Nei predetti corsi o seminari dovranno essere previsti momenti di insegnamento specifico dedicati alla disciplina della deontologia professionale, anche grazie all'intervento di professionisti indicati dall'Ordine.

#### **Art. 10– Obblighi ed impegni delle parti**

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
2. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all'art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.
3. Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

#### **Art. 11 - Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 2**

1. Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità per un tempo massimo di nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza



di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario, determina l'inefficacia del tirocinio previamente svolto.

### **Art. 12 Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità dalla data della firma delle parti fino al 31/12/2026.

### **Art. 13 Trattamento dati personali e sensibili**

1. Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Il Presidente  
del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Roma

Il Rettore  
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore